



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE

Determinazione N. 1955 / 2016

Responsabile del procedimento: CARLOTTO STEFANIA

Oggetto: CLASSIFICAZIONE LEGGE REGIONALE N. 11/2013. RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 50/2383. STRUTTURA RICETTIVA COMPLEMENTARE TIPOLOGIA UNITA' ABITATIVA AMMOBILIATA AD USO TURISTICO DENOMINATA VILLA LAILA, JESOLO.

Il dirigente

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. Al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. Al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. Al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo Statuto della Città metropolitana di Venezia approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

richiamata la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);

visti:

- i. il decreto legislativo 267/2000, in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. la legge n. 241/1990, che detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- iii. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, in particolare gli articoli 28 e 29 comma 5 in base ai quali, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, dove compatibili, i regolamenti previsti dalle vigenti norme;
- iv. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della ex Provincia, in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono ruolo, funzioni e i compiti dei dirigenti;
- v. atto del Sindaco Metropolitano n. 1 del 03/02/2016 è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il Programma della trasparenza per il triennio 2016-2018, ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- vi. il Decreto del Commissario, nella competenza del Presidente della Provincia, n. 2015/20 protocollo n. 51550 del 18/06/2015, relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale del

Servizio Turismo e Professioni Turistiche tutt'ora in vigore, ai sensi dell'art. 27 comma 4 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti gli artt. 31 e 32 della legge regionale (di seguito: Lr) del 14/06/2013 n. 11, il successivo provvedimento attuativo approvato con Dgrv n. 419 del 31/03/2015 avente per oggetto "Classificazione delle strutture complementari", con cui la Regione Veneto assegna alla Provincia, ora Città metropolitana, la classificazione delle strutture ricettive;

premesse che:

- i. con delibera del Consiglio metropolitano n. 5 del 28 aprile 2016 - immediatamente eseguibile – con cui sono stati approvati il *bilancio di previsione 2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016)*;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 24 del 7 giugno 2016, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano annuale della performance per l'anno 2016 con il quale è stato assegnato a questo servizio *l'Obiettivo: Miss 07; Attività: 02 Gestione Ir Turismo; Sottoattività: 02 Gestione Ricettivo Complementare* ;
- iii. le deliberazioni della Giunta provinciale n. 15 del 25/02/2014 e n.78 del 11/07/2014 che approvano l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza ed indicano:
 - l'Uo Turismo come unità organizzativa responsabile del presente provvedimento;
 - la sig.ra Stefania Carlotto quale responsabile del procedimento;
 - il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento;

richiamato il decreto dirigenziale (di seguito: Ddp) del 18/07/2013 n. 2284/65704 di prot. prov/le con cui alla struttura ricettiva extralberghiera tipologia Unità Abitativa Ammobiliata denominata *Villa Laila*, situata a Jesolo, Via Svevo e via M. Bragadin, dotata di 14 (quattordici) Uaa è stata attribuita la classificazione di 3^a categoria ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della Lr n. 33/2002;

acquisita comunicazione pervenuta con posta certificata, prot. n. 10324/2016 con la quale si precisa che la struttura ricettiva, tipologia Unità Abitativa Ammobiliata ad Uso Turistico denominata *VILLA LAILA*, è situata a Jesolo, Via Bragadin, 7, e Via Svevo 6 e dotata complessivamente di n. 14 unità abitative di cui: n. 9 unità abitative a più locali e n. 5 unità abitative bilocali;

richiamata la determina dirigenziale n. 50/2383 del 14 gennaio 2016 di classificazione della struttura ricettiva complementare, tipologia Unità Abitativa Ammobiliata ad Uso Turistico denominata *VILLA LAILA*, con apertura stagionale, in oggetto indicata e situata a Jesolo, Via Svevo, 6, classificata a 2 (due) leoni, nella quale si è erroneamente indicato quale indirizzo della struttura, Via Svevo 6, anziché correttamente, Via Svevo, n. 6 e Via Bragadin, n. 7 e come capacità ricettiva della struttura n. 7 Unità Abitative a più locali anziché complessivamente n. 14 unità abitative di cui: n. 9 unità abitative a più locali e n. 5 unità abitative bilocali;

preso atto dell'istruttoria dell'Unità Operativa Turismo con la quale si è riscontrato l'errore sia per la parte riguardante l'indirizzo della struttura che per la capacità ricettiva della struttura;

determina

1. di rettificare la classifica sia per la parte riguardante l'indirizzo sia per la parte della capacità ricettiva della struttura ricettiva complementare indicata in oggetto pertanto l' Unità Abitativa Ammobiliata ad Uso Turistico denominata *Villa Laila*, è ubicata a Jesolo, Via Svevo 6 e Via Bragadin, 7, con apertura stagionale, classificata a 2 (due) leoni e dotata complessivamente di n. 14 unità abitative di cui: n. 9 unità abitative a più locali e n. 5 unità abitative bilocali, mantenendo inalterato il resto;
2. che la presente determinazione è notificata al Suap del Comune di Jesolo in cui è situata la suddetta struttura ricettiva complementare.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar), del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
GLORIA VIDALI

atto firmato digitalmente